CONSIGLI DISTRETTUALI NOTARILI E FUNZIONE DISCIPLINARE ALLA LUCE DEL D. LVO N. 249/2006: PROFILI PROCEDIMENTALI E DIRITTTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 1

Paolo Mazzoli

SOMMARIO: 1. Introduzione: la natura giuridica dei Consigli distrettuali notarili. Le funzioni di vigilanza e controllo. 2. L'articolo 267, primo comma, del regolamento notarile. La fase amministrativa propedeutica alla instaurazione del giudizio disciplinare. Struttura del procedimento. 3. L'attività di vigilanza dei Consigli distrettuali e la legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Partecipazione al procedimento e visione degli atti: l'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il principio dell'*audi alteram partem*. 5. L'accesso *conoscitivo* agli atti del procedimento. Gli articoli 22, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi (d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006).

1. Costituisce *ius receptum* del nostro ordinamento il principio secondo il quale gli ordini ed i collegi professionali hanno natura di enti pubblici non economici: ad essi, difatti, è demandato il compito di presidiare il "*rilevante interesse pubblico*" finalizzato a garantire il corretto esercizio delle professioni a tutela dell'affidamento della collettività. Per tale ragione lo Stato appronta le regole per l'accesso alle professioni ed istituisce "*enti pubblici ad appartenenza necessaria*" cui affida il compito di curare il controllo degli albi mediante la verifica del possesso e della permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che

¹ Il presente scritto costituisce la sintesi delle relazioni tenute dall'Avv. Paolo Mazzoli in occasione degli incontri di formazione organizzati dal Consiglio Nazionale del Notariato per i Presidenti dei Consigli distrettuali notarili e per i membri delle CO.RE.DI. in merito al procedimento disciplinare nel notariato dopo le modifiche apportate dal d.lvo n. 249/2006 (Milano, 23 maggio 2007; Roma, 30 maggio e 5 luglio 2007; Messina, 13 giugno 2007).

² Cfr., in termini, Corte Cost. 3 novembre 2005, n. 405: con tale pronuncia la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale -in relazione all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione- di taluni articoli della legge 28 settembre 2004, n. 50 con la quale la Regione Toscana aveva inciso sull'ordinamento e sull'organizzazione degli ordini professionali.

³ Cfr. già cit. Corte Cost. 3 novembre 2005, n. 405.

aspirano ad iscriversi⁴.

Caratteristiche, queste, che senza dubbio possiedono anche i Consigli notarili istituiti in ogni distretto: essi svolgono, infatti, funzioni tipicamente pubbliche (quali sono certamente quelle descritte negli articoli 93, 93 bis, 93 ter, 129 e 153 della novellata legge notarile e tutte le altre che tale norma attribuisce loro in relazione all'accesso alla professione e allo svolgimento, sospensione e cessazione dell'attività dei notai) ed operano sotto il controllo dello Stato (essendo soggetti, ai sensi dell'articolo 127 della citata legge alla "alta vigilanza" del Ministero della giustizia -il quale, ai sensi del articolo 95 L.N., può anche disporne lo scioglimento- nonché dei procuratori della Repubblica presso i tribunali competenti per territorio).

In particolare, ai fini del tema che ci accingiamo ad affrontare è utile rammentare che l'articolo 93 della legge notarile demanda ai Consiglio distrettuali il compito di «vigilare» alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, nella condotta ed alla osservanza dei doveri da parte dei notai iscritti (primo comma), nonché alla condotta dei praticanti (secondo comma); rilascia i certificati attinenti alla pratica notarile e forma ed autentica il ruolo dei notai esercenti e dei praticanti (secondo e quarto comma).

Sebbene l'esercizio dell'azione disciplinare -intimamente collegata alla funzione di vigilanza- sia stato sottratto al dominio dei Consigli distrettuali a favore di un nuovo organismo (la CO.RE.DI., Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina⁵, confronto alla quale essi svolgono una funzione propulsiva e partecipativa ai fini dell'eventuale irrogazione di una sanzione), il decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 246 ha ulteriormente evidenziato le funzioni di controllo dei Consigli notarili, enucleando una serie di strumenti attraverso i quali

⁴ Vi è una vastissima giurisprudenza, di indirizzo univoco, sulla natura giuridica di *ente pubblico* degli ordini professionali. Ricordiamo, con esplicito riferimento ai Consigli distrettuali notarili, TAR Veneto, I, n. 3259 del 3 luglio 2002 (ed i precedenti ivi indicati).

⁵ Le cui regole di funzionamento sono indicate negli articoli da 148 a 157 della legge notarile novellata dal d. lvo. n. 249/2006.

tali enti possono vigilare sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale: trattasi degli articoli 93 *bis* e *ter* della novellata legge notarile.

Con essi, difatti, il legislatore⁶, da un lato, conferisce ai Consigli distrettuali -nell'ambito della verifica del regolare esercizio dell'attività notarile- il potere di effettuare accessi presso gli studi dei notai (articolo 93 *bis*, secondo comma, lettera a), di esaminare gli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali (lettera b), di assumere informazioni presso amministrazioni e uffici pubblici (lettera c); dall'altro, attribuisce loro la facoltà di promuovere il procedimento disciplinare a carico dei notai confronto ai quali sia rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche ovvero la violazione di altri doveri comunque incombenti sull'esercizio dell'attività notarile (articolo 93 *ter*).

2. L'enunciazione delle predette disposizioni legislative, tuttavia, non esaurisce la individuazione delle norme che regolano la funzione in esame: se, difatti, la legge notarile si preoccupa di indicare il contenuto ed il fine della «vigilanza» esercitata dai Consigli distrettuali, spetta al Regolamento di esecuzione della legge n. 89/1913⁷ di tratteggiare il procedimento mediante il quale tale funzione deve essere posta in essere: e, segnatamente, all'articolo 267, primo comma. Esso, difatti, è stato solo parzialmente inciso dalla profonda azione innovativa del d. 1vo n. 249/2006⁸ e costituisce pertanto, a tutt'oggi, il paradigma giuridico di

⁶ Il quale, verosimilmente, ha inteso esternare nel corpo normativo poteri comunque desumibili dai principi generali dell'ordinamento, sì da renderne, con maggiore vigore, evidente ed incontrovertibile la loro applicazione nel sistema disciplinare notarile: si noti, difatti, che l'articolo 93 *bis*, più che individuare con carattere innovativo strumenti di controllo della professione altrimenti non utilizzabili, traduce all'interno della dinamica procedimentale della funzione di vigilanza dei Consigli notarili lo schema tipico dell'attività istruttoria delineato dall'articolo 6, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ma sul punto torneremo nel paragrafo successivo.

⁷ Regio Decreto n. 1326 del 10 settembre 1914.

⁸ L'articolo 52, comma 1, del d. lvo n. 249/2006 si è limitato a disporre l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5 della norma in esame, in quanto essi risultavano incompatibili con il nuovo procedimento disciplinare delineato dal legislatore.

riferimento per individuare l'archetipo del procedimento istruttorio *predisciplinare* demandato ai Consigli notarili⁹.

Occorre, inoltre, fare una precisazione di carattere interpretativo, giacché l'intervento del legislatore (il quale, come si è detto, ha espunto dal regolamento gran parte delle norme procedimentali oramai svuotate di significato nel nuovo contesto disciplinare¹⁰) ha reso frammentaria e non sempre esaustiva la disciplina attuativa ancora in vigore del R.D. 1236/1914: con la conseguenza, sul piano storico-sistematico, che tali norme -risalenti, giova rammentarlo, all'inizio del secolo scorso-debbono essere lette (e, ove necessario, interpolate) alla luce dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 la quale, come è noto, reca disposizioni generali in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi¹¹.

Ciò detto, osserviamo che, pur trattandosi di una norma formulata in termini estremamente succinti, l'articolo in esame configura due distinti *sub procedimenti* mediante i quali il Consiglio distrettuale, esercitando un preventivo filtro istruttorio delle notizie che riguardano i propri iscritti, possa selezionare soltanto quelle potenzialmente suscettibili di attingere alla soglia della rilevanza disciplinare.

La prima fase, di carattere *monocratico*, è demandata al Presidente del Consiglio notarile, al quale è assegnato il potere di iniziativa d'ufficio nel porre in essere una sommaria attività ricognitiva volta

⁹ La previsione di un procedimento *disciplinare* preceduto da una *fase amministrativa* è un fenomeno presente in una molteplicità di categorie professionali quali, ad esempio, quella dei medici chirurghi e degli odontoiatri (cfr. articolo 39, primo comma, del d.P.R. n. 221 del 5 aprile 1950). Per altro verso la giurisprudenza ha chiarito che la richiesta di informazioni su fatti specifici non configura gli estremi di un atto di contestazione di addebito disciplinare, essendo distinti, per la diversità della loro funzione, gli atti di mera indagine preliminare da quelli recanti la contestazione vera e propria dell'addebito: cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia n. 686 del 23 dicembre 1999.

¹⁰ Si pensi, ad esempio, all'articolo 266 del Regolamento il quale contemplava l'impulso del procedimento disciplinare sia di iniziativa d'ufficio ("Se il giudizio disciplinare davanti al Consiglio è promosso d'ufficio dal presidente del Consiglio stesso, ne è fatta menzione nel verbale dell'adunanza": cfr. primo comma), che su istanza di parte ("Se il giudizio è promosso dalla parte, la denunzia deve essere sottoscritta dalla parte stessa o da un procuratore speciale": cfr. secondo comma).

¹¹ Sul punto, vedi la già citata TAR Veneto, I, n. 3259 del 3 luglio 2002.

all'acquisizione di notizie a carico di un iscritto, ("accertati sommariamente e mediante le informazioni che stimi più opportune i fatti addebitati": articolo 267, primo comma, primo periodo). In carenza di una specifica regolamentazione in ordine alle modalità di svolgimento di tale attività istruttoria, si deve concludere che il suo concreto espletamento è governato dai canoni procedimentali indicati nell'articolo 6, lettere a) e b) della legge n. 241/1990, il quale attribuisce al responsabile del procedimento il compito:

- in primo luogo, di verificare le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti ai fini della assunzione del provvedimento (lettera a);
- in secondo luogo, di accertare d'ufficio i fatti mediante una sollecita attività istruttoria nell'alveo della quale egli può chiedere il "rilascio di dichiarazioni", esperire "accertamenti tecnici ed ispezioni"¹², ordinare "esibizioni documentali" (lettera b). Compiti, questi, rimessi alla discrezione del Presidente del Consiglio distrettuale il quale potrà utilizzare, tra quelli indicati, ogni strumento di informazione venga ritenuto utile per il sommario accertamento dei fatti.

Conclusa questa azione conoscitiva, l'esito della istruttoria compiuta dal Presidente deve essere riferito al Consiglio notarile nella prima riunione successiva all'acquisizione della notizia oggetto di indagine (articolo 267, primo comma, secondo periodo).

E' nella fase *collegiale* che il procedimento trova la sua conclusione mediante l'esternazione dell'attività valutativa da parte del Consiglio

¹² Come accennato in precedenza l'ispezione presso gli studi notarili è sistema di indagine istruttoria tipizzato nell'ordinamento del notariato. Pertanto, ove si intenda esercitarlo, tale "accesso" dovrà essere eseguito nelle forme previste dall'articolo 93 bis della legge notarile, il quale prevede che: "al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile, i consigli notarili distrettuali, tramite il presidente o un loro componente, delegato dal consiglio, possono: a) effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio". Emerge dalla lettura di tale articolo che il mezzo istruttorio in esame costituisce un ulteriore subprocedimento, incidentale rispetto a quello delineato dall'articolo 267 del regolamento, che necessita dei un previo apprezzamento collegiale sulla sua esperibilità e che, pertanto, non può essere disposto monocraticamente dal Presidente. Egli potrà, invece, liberamente provvedere alla audizione informale dei soggetti interessati al fine di raccogliere le loro dichiarazioni e richiedere ogni documento ritenuto utile al fine di istruire l'affare.

notarile, il quale (dovendo "decidere se vi sia luogo a giudizio disciplinare", cfr. articolo 267, primo comma, ultimo periodo) potrà alternativamente decidere se archiviare il procedimento per insussistenza dei requisiti di una apparente fondatezza della rilevanza disciplinare dei fatti, ovvero deliberare l'apertura del procedimento sanzionatorio mediante la formulazione degli addebiti sul quale esso si fonda, nei modi e nei termini indicati dall'articolo 153 della legge notarile¹³.

3. Prima di affrontare il tema del diritto di accesso alla documentazione amministrativa nei confronti dei procedimenti istruttori posti in essere -nell'ambito dello svolgimento della funzione di «vigilanza»- dai Consigli distrettuali, giova ribadire che deve essere ripudiato ogni approccio interpretativo che non tenga conto dei contenuti precettivi in materia di accesso agli atti, innovativamente introdotti per ogni settore del diritto amministrativo dalla legge n. 241/1990. Come si è già avuto modo di accennare, la giurisprudenza -chiamata a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 25 della predetta legge¹⁴, su un ricorso presentato da un notaio avverso un diniego di accesso oppostogli da un Consiglio distrettuale¹⁵- ha chiarito che le disposizioni regolamentari che

¹³ Il quale testualmente recita: "Il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante. Nella richiesta di procedimento l'organo che lo promuove indica il fatto addebitato e le norme che si assumono violate e formula le proprie conclusioni" (cfr. secondo e terzo comma).

proprie conclusioni" (cfr. secondo e terzo comma).

Articolo, questo, che nel disciplinare le modalità di esercizio dell'accesso agli atti ed i ricorsi, tra le altre cose, dispone che decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (cfr. commi 4, 5, 5 bis e 6).

¹⁵ In quella vicenda il TAR, dopo aver dichiarato la illegittimità del diniego opposto, ha ordinato ad un Consiglio di consentire ad un notaio del distretto l'immediato accesso e l'estrazione di copia

limitano il diritto di accesso¹⁶ sono da ritenersi non più vigenti e vanno, pertanto, integrate e sostituite dalle norme sulla trasparenza della attività amministrativa recate nella legge n. 241/1990.

Con una ulteriore avvertenza. L'analisi dei principi che regolano l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa non deve essere eseguita in modo statico o atomistico: ciò in quanto tale diritto si inserisce nel più complesso quadro delineato dal legislatore per rendere effettivi nel nostro ordinamento valori di rango costituzionale quali la «imparzialità» dell'azione amministrativa. Così che l'accesso agli atti deve essere inteso non come mero mezzo di conoscenza delle risultanze documentali di un determinato procedimento, bensì come uno degli strumenti mediante i quali si realizza la partecipazione del privato alla attività amministrativa: giacché, con l'avvento della legge n. 241/1990, si è passati da un regime di segretezza della attività istruttoria della P.A. a quello della trasparenza del procedimento amministrativo.

Un esemplare commento all'impatto della legge n. 241/1990 sul nostro ordinamento è rinvenibile in una nota sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella quale si legge che le norme sul c.d. giusto procedimento introducono nell'attività amministrativa del Paese un elemento di riqualificazione di grande rilievo civile costituito dall'innesto nel procedimento amministrativo della cultura della dialettica processuale. Con la conseguenza che alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei

dell'esposto con il quale si sollecitava l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti: cfr. la già citata TAR Veneto, I, n. 3259 del 3 luglio 2002.

Alludiamo, in particolare, alla disciplina sul rilascio delle copie dei verbali della adunanze del Consiglio distrettuale prevista dall'articolo 91, ultimo comma, della legge notarile ("chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne quelle che concernono questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'Appello"), ed all'articolo 101 del regolamento ("il divieto di dare copia delle deliberazioni che concernono questioni di persone, non si estende a coloro ai quali le deliberazioni stesse si riferiscono"). Le norme in esame tratteggiano un procedimento oramai incompatibile con la legge n. 241/1990, sia sotto il profilo dei principi, recando un divieto assoluto del rilascio di deliberazioni che attengono a questioni di persone, che per il sistema di tutela previsto per contestare l'eventuale diniego d'accesso. Con la conseguenza che, alla luce della giurisprudenza sopraindicata, tali norme devono ritenersi non più vigenti.

destinatari dei provvedimenti, di un riserbo *ad excludendum* già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommariamente difficile la tutela giurisdizionale, subentra così il sistema di *democraticità* delle decisione e della *accessibilità* dei documenti amministrativi, in cui l'adeguatezza dell'istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono stati messi in condizione di contraddire¹⁷.

Ricondotta in questi termini, la nostra indagine può limitarsi ad individuare alcuni dei profili di maggiore interesse della disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa rispetto al procedimento esaminato.

4. Uno dei principi ispiratori della legge sul procedimento è che gli interessi pubblici e privati coinvolti dall'esercizio dell'azione amministrativa trovano piena ed effettiva realizzazione solo quando è consentito all'interessato di inferire sulle determinazioni dell'autorità prima ancora che esse si traducano in un provvedimento definitivo: è interessante notare, peraltro, come il sistema della interlocuzione procedimentale ed il diritto di accesso agli atti del fascicolo d'ufficio sono stati codificati, anche prima della legge n. 241/1990, proprio nel diritto punitivo, al fine di garantire il bilanciamento tra l'esercizio del potere sanzionatorio disciplinare e le prerogative difensive dell'incolpato¹⁸.

L'effettiva partecipazione al procedimento amministrativo postula, ovviamente, la conoscenza della materiale esistenza dello stesso. A tal fine la legge n. 241/1990 ha introdotto l'obbligo di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento (articoli 7 e 8¹⁹).

¹⁷ Citata testualmente Cons. Stato, Ad. Plen. n. 14 del 7 giugno 1999.

¹⁸ Nel Titolo VII, Capo III, del d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) vi erano una serie di norme che garantivano la partecipazione dell'incolpato al procedimento disciplinare quali, ad esempio: l'avviso dell'avvio del procedimento mediante la contestazione degli addebiti (art. 104); il diritto di presentare giustificazioni, memorie, e svolgere oralmente le proprie difese (art. 105, 111 e 112); la facoltà di prendere visione degli atti ed estrarne copia (art. 111). Norme queste, non più vigenti, i cui principi sono ora recepiti nei Contratti collettivi del comparto del pubblico impiego.

¹⁹ Articolo 7: "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste

A questo punto si renderebbe necessario, se non fosse in contrasto con l'economia della presente trattazione, un esame più approfondito dei predetti obblighi informativi dell'Amministrazione. Potremmo verificare in quali termini e con quali modalità formali tale obbligo deve essere rispettato e passare in rassegna le pronunce della giurisprudenza in merito ai rapporti tra omissione dell'avviso e legittimità del provvedimento finale. Ci limiteremo, invece, a ricordare che l'avviso dell'avvio del procedimento -al pari, come detto, di tutte le norme sul giusto procedimento- è posto a presidio della trasparenza dell'attività amministrativa e, più in particolare, dell'esercizio delle facoltà partecipative del privato.

Che, al di là di ogni rigido formalismo, sia questo lo scopo della norma in esame è, peraltro, confermato dallo stesso legislatore che con intervento innovativo ha sancito il principio in base al quale un provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato²⁰.

lall'articolo 8 ai so

dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento".

Articolo 8: "1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall' articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista".

Articoli 21 octies, secondo comma, ultimo cpv. della legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 14,

²⁰ Articoli 21 octies, secondo comma, ultimo cpv. della legge n. 241/1990, inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Tale articolo, intitolato "annullabilità del provvedimento" recita: "1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura

Logica conseguenza di tali considerazioni è la seguente: il procedimento istruttorio, come quello in esame, teso ad esprimere una valutazione preliminare sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, nella condotta e sulla osservanza dei doveri da parte dei notai, deve svilupparsi in contraddittorio con il soggetto interessato, il quale deve venire a conoscenza della attività di vigilanza del Consiglio distrettuale prima che esso rassegni le sue conclusioni.

Dopo avere, per quanto sommariamente, accennato alla parte che spetta alla P.A. per rendere consapevoli gli interessati di un procedimento pendente nei loro confronti, possiamo esaminare gli istituti partecipativi infraprocedimentali delineati dall'articolo 10 della legge n. 241/1990. Tale articolo prevede che i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti hanno il diritto di prendere visione degli atti del procedimento (lettera a), anche al fine di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento (lettera b). Per mezzo del sistema dell'audi alteram partem, pertanto, si concretizza un modello di collaborazione tra P.A. e privato, che si esercita durante la fase istruttoria, ed ha come fine quello di comporre e soddisfare gli interessi in gioco sui quali è destinato ad incidere il provvedimento finale.

E' di immediata evidenza che il diritto di visionare gli atti di cui all'articolo 10 della legge n. 241/1990 si inserisce nella fase, per così dire, dinamica del procedimento, in quanto esso si esercita confronto ad una attività istruttoria in corso di svolgimento. Ciò posto, si presenta spontanea una domanda che implica un'altra questione, parallela a quella che stiamo trattando: dato che vi è una ulteriore sezione della legge n. 241/1990 che disciplina in modo esaustivo il diritto di accesso,

vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato."

per mezzo della visione ed estrazione di copia della documentazione amministrativa²¹, che relazione intercorre tra le varie previsioni normative, e come si attua formalmente la visione degli atti in corso di istruttoria? Quanto al rapporto tra i vari strumenti sull'accesso previsti dalla legge sul procedimento amministrativo, possiamo dire che essi sono complementari, ed anche se esercitati disgiuntamente non escludono la loro sovrapponibilità²². Non vi è, quindi, un rapporto di alternatività tra le varie forme di accesso. L'unico elemento caratterizzante dello specifico mezzo previsto dall'articolo 10 della legge n. 241/1990 è che, essendo propedeutico alla redazione di memorie ed alla presentazione di documenti da parte dell'interessato, esso garantisce la sola visione degli atti. Oltre che dal tenore letterale della norma, a tale conclusione si giunge anche per ragioni di ordine logico. Un diverso regime di accesso alla documentazione in corso di istruttoria che prevedesse anche il rilascio di copia degli atti, finirebbe inevitabilmente per dilatare i tempi del procedimento a scapito di valori egualmente tutelati dalla legge n. 241/1990, quali quello della economicità e speditezza dell'azione amministrativa²³.

Donde il corollario che dal *genus* diritto di accesso, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge sul procedimento, derivano due *species*: il diritto di accesso *partecipativo*, previsto dall'articolo 10, ed il diritto di accesso *conoscitivo*, regolato dall'articolo 22.

Questi strumenti di accesso alla documentazione, ad eccezione della fase del procedimento in cui si inseriscono (l'uno durante lo svolgimento dell'istruttoria, l'altro solo al termine della stessa) e degli obblighi che dal loro utilizzo conseguono alla P.A. (consentire la sola

-

²¹ Trattasi degli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge n. 241/1990, che saranno oggetto di esame del prossimo capitolo.

²² Sul rapporto, nell'ambito di un procedimento disciplinare, tra una richiesta di copia dei documenti successiva alla visione degli atti vedi Cons. Stato, IV, n. 6435 del 23 novembre 2002.

L'articolo 1 della legeg n. 241/1990, dopo aver ricordato che l'attività amministrativa è retta dai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, dispone che "la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria": cfr. secondo comma.

visione ovvero consegnare all'interessato anche copia dei documenti esaminati), sono sorretti dagli stessi principi in ordine alla titolarità del diritto, alle modalità di esercizio dell'accesso ed alla tutela giurisdizionale avverso le determinazioni amministrative concernenti istanze totalmente o parzialmente respinte.

Tali riflessioni ci suggeriscono anche la risposta alla seconda parte della domanda. Pur trattandosi di semplice visione degli atti essa dovrà esser preceduta da una richiesta, formulata secondo le previsioni di legge²⁴, alla quale farà seguito l'invito del titolare del procedimento a recarsi presso gli uffici dell'amministrazione procedente presso la quale un responsabile curerà l'esibizione degli atti sino a quel momento acquisiti nell'istruttoria.

Trasposti questi principi nel procedimento delineato dall'articolo 267 del regolamento notarile, possiamo giungere ad una prima conclusione: il notaio confronto al quale il Consiglio distrettuale sta esercitando una attività di vigilanza deve essere messo nelle condizioni di partecipare alla attività istruttoria sia per mezzo della visione degli atti del procedimento che tramite il riconoscimento del diritto di presentare memorie e documenti sui fatti oggetto di accertamento.

5. Precisati così i limiti entro i quali è possibile partecipare allo svolgimento del procedimento amministrativo, ci resta da accennare ai principali aspetti dell'accesso *conoscitivo* tralasciando, volutamente, molteplici aspetti teorici che lo studio di questa disciplina implica.

In primo luogo, appare utile fornire una definizione di diritto di accesso, di documento amministrativo, ed individuare i limiti di esercizio del diritto in esame.

L'articolo 22 della legge n. 241/1990 ci offre un'analitica definizione dei termini lessicali e dei principi che regolano la disciplina del diritto d'accesso, dalla quale ricaviamo che il *diritto di accesso* è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di

²⁴ Vedi capitolo successivo.

documenti amministrativi (comma 1, lettera *a*), e che *documento amministrativo* è ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie del contenuto di atti, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (comma 1, lettera *d*).

Il successivo terzo comma dell'articolo in esame ci fornisce una prima regola generale del diritto di accesso: tutti i documenti amministrativi sono accessibili con la sola eccezione di quelli esplicitamente esclusi dalla legge.

L'articolo 24 della legge sul procedimento, oltre a darsi carico di individuare le categorie di atti sottratti al diritto di accesso²⁵, delinea i

²⁵ Articolo 24: "1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare,

confini all'interno del quale esso può essere esercitato. Da un lato, difatti, dispone che non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione (comma 3), dall'altro, garantisce sempre l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (comma 7).

Siffatti limiti sono strettamente connessi ad un'altra questione: l'esatta identificazione dei soggetti legittimati a presentare una istanza di accesso. Ebbene, anche in questo caso la puntuale formulazione della legge n. 241/1990 agevola il nostro lavoro. Sono, difatti, definiti *interessati* i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (articolo 22, primo comma, lettera *b*); sono *controinteressati* tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (articolo 22, primo comma, lettera *c*).

Non v'è dubbio che l'individuazione del perimetro delle situazioni giuridicamente tutelate dalla norma sia uno degli aspetti più delicati della disciplina dell'accesso e quello nei confronti del quale si incentra il confronto giurisidizionale tra la parte pubblica e quella privata. Ciò nonostante, in relazione al procedimento istruttorio dei Consigli notarili in sede di vigilanza, possiamo limitarci a fornire una serie concisa di precisazioni.

Innanzi tutto, riveste ovviamente la qualità di soggetto interessato il

sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

notaio oggetto di accertamento al quale deve, pertanto, essere consentito di accedere agli atti del procedimento che lo riguardi.

C'è da notare, però, che la giurisprudenza non è unanime nel riconoscere ai soggetti interessati l'accessibilità agli atti relativi ad esposti e denunce di privati dai quali non consegua l'instaurazione di un procedimento sanzionatorio.

Vi sono, difatti, alcune decisioni secondo le quali, ove l'esposto del privato non acquisti efficacia probatoria, ma rivesta il solo effetto di sollecitare il promovimento d'ufficio del procedimento, la pretesa di conoscenza dell'esposto acquista un mero connotato ritorsivo che l'ordinamento non può tutelare²⁶. Deve, peraltro, osservarsi che tale posizione non sembra essere utilmente invocabile nel procedimento che stiamo esaminando, e ciò per una serie di motivi concorrenti.

In primo luogo, perché tali sentenze sono state rimesse con riferimento alla materia urbanistica (denunce di abusi edilizi) e non tengono conto, pertanto, dei particolari interessi in gioco nelle questioni di carattere disciplinare; in secondo luogo, in quanto esse poggiano sul non condivisibile assunto di una perfetta simmetria tra l'esercizio del diritto di accesso e diritto di difesa: tesi, questa, che appare smentita dalla formulazione letterale all'articolo 24 della legge n. 241/1990²⁷, che garantendo, oltre che la *difesa*, più genericamente la *cura* degli interessi giuridici coinvolti, risulta avere un ambito di applicazione che travalica i limiti della necessaria corrispondenza tra accesso e tutela giurisdizionale del rapporto controverso. Ma il vero limite di tale impostazione è quello di concedere all'Amministrazione un potere decisionale che sfocia nell'arbitrio, dato che il diniego di tal guisa operato risulta essere fondato solo sulla formulazione di una ipotesi, non suffragata da obiettivi

²⁶ Cfr. Cons. Stato, V, n. 1916 del 3 aprile 2000. Tale decisione si dà carico di evidenziare l'esistenza di numerose ed autorevoli pronunce sulla prevalenza del diritto di accesso sull'esigenza

di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente tra le quali: Cons, Stato, Ad. Plen. n. 5 del 4 febbraio 1997, *idem*, V, n. 923 del 22 giugno 1998.

²⁷ Come modificato dalla riforma apportata con le leggi n. 15 e n. 80 del 2005.

elementi di riscontro: la prognosi anticipata delle intenzioni emulative di colui che richiede l'accesso agli atti.

A nostro avviso, pertanto, deve essere preferita la linea interpretativa secondo la quale l'accesso è esercitabile non solo ove il procedimento, giudiziario o disciplinare, sia in atto, ma generalmente ogni qualvolta il richiedente abbia l'esigenza di tutelare, anche in via indiretta, i propri interessi giuridici, quali, ad esempio, la salvaguardia della reputazione professionale²⁸. Non è un caso, d'altronde, che questo filone giurisprudenziale sia sorto proprio con riferimento all'attività di vigilanza degli ordini professionali in relazione al diritto degli interessati di conoscere, quale che sia lo stato del procedimento, l'atto d'impulso dell'azione di controllo.

Proseguendo nella indicazione dei soggetti che possono richiedere l'accesso agli atti, osserviamo che anche l'autore dell'esposto che ha cagionato l'apertura del procedimento può vantare una posizione legittimante: con un'ulteriore puntualizzazione. Per consentire al denunciante l'accesso agli atti del procedimento devono essere presenti anche ulteriori elementi che connotino di *concretezza* ed *attualità* l'interesse del richiedente. Pertanto è stata rilevata, da un lato, la legittimazione all'accesso dell'autore di un esposto dal quale consegue un procedimento disciplinare e che per i medesimi fatti denunciati abbia promosso un giudizio civile²⁹; dall'altro è stata esclusa la configurabilità di tale legittimazione in capo alle associazioni portatrici di interessi diffusi. Ciò in quanto sia ai fini partecipativi che a quelli dell'esercizio del diritto di accesso confronto ad un procedimento disciplinare non è ritenuto sufficiente l'interesse generico alla trasparenza ed al buon andamento dell'azione amministrativa³⁰.

-

²⁸ Cfr. la più volte citata TAR Veneto, I, n. 3259/2002, nonché TAR Lombardia, IV, n. 5716 dell'8 novembre 2004.

²⁹ Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 18 aprile 2006.

³⁰ Cfr. TAR Lazio, III, n. 4878 del 13 giugno 2000. Con questa sentenza è stato respinto il ricorso presentato dal CODACONS e dalla Associazione per i diritti del malato con il quale l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma aveva corrisposto negativamente all'atto di messa in mora notificato dalle due associazioni inteso a richiedere di procedere in sede disciplinare nei confronti di

Prima di chiudere il presente capitolo ci resta un'ultima indagine: tratteggiare le modalità per mezzo delle quali si esercita il diritto di accesso. Anche in questo caso ci è di supporto l'analitica esposizione della legge n. 241/1990, della quale ripercorriamo le principali tappe indicate dall'articolo 25.

Osserviamo, innanzitutto, che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti deve essere sempre motivata ed è presentata all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

Il rifiuto, così come il differimento e la limitazione dell'accesso, sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24³¹ e debbono essere motivati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

Il regolamento di disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui al d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 reca talune precisazioni ai principi ed ai termini summenzionati.

Innanzitutto è disciplinato il c.d. accesso informale³². Esso è esercitabile mediante semplice richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati.

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione,

farmacisti sottoposti ad indagini del NAS dei Carabinieri e per l'accertamento di irregolarità anche di natura fiscale denunciate in una interrogazione parlamentare. A tale decisione il Tribunale capitolino è giunto sulla scorta dell'osservazione che "le associazioni ricorrenti non possano subire pregiudizio alcuno da procedimenti disciplinari a carico di farmacisti, unici destinatari degli eventuali provvedimenti sanzionatori finali".

³¹ Vedi nota n. 25.

³² Cfr. d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, articolo 5.

specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità o i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. Tale istanza, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.

Se la pubblica amministrazione, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita l'interessato a presentare richiesta di accesso formale.

Il procedimento di *accesso formale*³³ è necessario quando non sia possibile l'accoglimento immediato della istanza presentata in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati.

Gli elementi richiesti per la domanda sono i medesimi previsti per l'accesso informale: pertanto, devono essere indicati gli estremi del documento oggetto della richiesta, deve essere palesato l'interesse qualificato che sorregge l'accesso e deve essere fornita prova della identità del richiedente.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro trenta giorni decorrenti dalla presentazione o, comunque, dalla ricezione della richiesta all'ufficio competente. Nel caso in cui la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Altro aspetto che necessita di essere analizzato è quello relativo

³³ Cfr. d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, articolo 6.

alla figura del responsabile del procedimento di accesso: la legge³⁴ attribuisce tale qualifica al dirigente o al funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. Dobbiamo, ora, verificare a chi spetti questo compito in un Consiglio distrettuale.

La risposta a tale quesito è data dall'articolo 91, secondo comma, della legge notarile, il quale dispone che il segretario custodisce tutte le carte relative ai processi verbali delle adunanze del Consiglio, e ne rilascia copia su autorizzazione del Presidente. Emerge da quanto precede che è quest'ultimo il titolare della funzione di responsabile del procedimento di accesso agli atti: sarà, quindi, il Presidente ad esaminare ed esitare le istanze pervenute presso il Consiglio, avvalendosi del segretario per l'attività, successiva all'eventuale accoglimento della richiesta, di visione o del rilascio di copia degli atti.

Il regolamento sull'accesso fornisce anche indicazioni sugli atti di accoglimento o rigetto delle istanze di accesso, e talune regole in merito al c.d. *differimento* dell'accesso.

In primo luogo, è disposto che il provvedimento con il quale si *accoglie* la richiesta di accesso³⁵ deve contenere l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Con l'avvertenza che l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà, da parte dell'interessato, di prendere visione e di richiedere copia degli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento.

L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto con l'avvertenza che i documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso

³⁴ Cfr. d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, articolo 6, ultimo comma.

³⁵ Cfr. d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, articolo 7.

cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. Esso è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. In ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

In secondo luogo, è precisato che sia il *rifiuto* che la *limitazione* dell'accesso³⁶ richiesto in via formale devono recare la motivazione del responsabile del procedimento di accesso, redatta in modo tale da contenere lo specifico riferimento alla normativa vigente, le circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta e, ove presenti, la individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge n. 241/1990.

Rammentiamo, infine, che è possibile disporre il *differimento* dell'accesso³⁷ ove esso sia necessario per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa; il *differimento* può aversi anche per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge n. 241/1990. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Va da sé che il rifiuto, la limitazione od il differimento dell'accesso, per reggere il vaglio di un eventuale sindacato giurisdizionale, dovranno essere il frutto di una ponderata valutazione degli interessi rappresentati e debitamente motivati.

³⁶ Cfr. d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, articolo 9, comma 1.

³⁷ Cfr. d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, articolo 9, comma 2.

Concludiamo, così, la nostra indagine consapevoli di aver semplicemente indicato una serie di spunti di riflessione, ognuno dei quali necessiterà, da parte dei soggetti chiamati ad interpretare ed applicare una norma sul procedimento amministrativo, di ulteriore studio ed approfondimento.

NOTA BIBLIOGRAFICA.

Per la redazione della presente relazione le fonti consultate sono state: AA.VV. Commentario alla legge sul procedimento amministrativo, 2007 Padova; AA.VV. Le nuove regole dell'azione amministrativa dopo le Leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, Tomo I e II, 2005 Milano; R.Proietti La partecipazione al procedimento amministrativo, 2005 Milano; M.Lipari L'amministrazione pubblica tra trasparenza e riservatezza in Studi e Contributi del sito Giustizia-Amminstrativa.it; AA.VV. Il regolamento sull'accesso ai documenti, 2006 Milano.